



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FISCHETTI | GIULIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BISESTILE | COSIMO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4/13
depositato il 03/01/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP010300602/2012 IVA-ALTRO 2007
SANZ/INT.
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 4/13

UDIENZA DEL

SEZIONE 3

03/07/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

1739

PRONUNCIATA IL:

3 LUG. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

14 LUG. 2016

Il Segretario

IL SEGRETARIO
(dr. Giuseppe Perillo)

[Handwritten signature]

Il ricorso è proposto contro l'Agenzia delle Entrate di Taranto; avverso l'avviso di accertamento n. TVP010300602/2012 notificato il 6-6-2012 con il quale per l'anno di imposta 2007 vengono richieste imposte IVA, oltre accessori.

Trattasi di atto emesso per recupero a tassazione di imponibili per essersi avvalso il contribuente in modo non legittimo del regime del reverse charge di cui al comma 5)-art.17-DPR 633/72.

Il ricorrente contesta l'atto e la richiesta, espone le sue ragioni di contrasto con l'operato dell'Ente richiedente e conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.

Effettuata la costituzione in giudizio, l'Ente richiedente conferma il proprio operato e chiede il rigetto del ricorso.

ESAMINATI gli atti, la Commissione osserva.

Deve essere considerato che oramai per insegnamento costante, le cessioni di rottami di gioielli d'oro, possono fruire del regime di inversione contabile quando tali materiali non sono suscettibili di consumo finale in quanto ceduti ad un soggetto che non può che impegnarli in un processo di lavorazione e trasformazione. In tal caso anche se rottami d'oro non rappresentano sotto il profilo merceologico oro industriale, deve trovare applicazione il regime sopra descritto in considerazione della esposta destinazione finale di tali beni.

Va in oltre sottolineato che dall'atto di accertamento l'assunto dell'Agenzia, non risulta in modo certo, e comunque non risulta corroborato da ulteriori e numerosi indizi, e non risulta certo il fatto che le merci non fossero rottami d'oro.

In relazione a quanto esposto, considerato che nella fattispecie in esame non risulta che l'operatore svolga ulteriori attività riconducibili al commercio di oggetti preziosi, si deve considerare corretta ai fini IVA, l'applicazione del meccanismo del reverse charge alla fattispecie in esame e si deve pertanto annullare l'avviso di accertamento impugnato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La TERZA Sezione della CTP di Taranto, così provvede:

===in accoglimento* del ricorso, annulla l'avviso di accertamento impugnato;

===Spese liquidate in favore del ricorrente euro quattromila che pone a completo carico dell'Agenzia delle Entrate di Taranto e da pagare in favore del difensore costituito del ricorrente perché antistatario.

Deciso il giorno 3/7/2013=

Il Giudice Relatore
(Saverio Bagnano)

Il Presidente
(Giulio Fischietti)